

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 11/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 25 marzo 2014 – preceduto da reclamo dell'11 febbraio 2014, asseritamente non riscontrato –, il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, nel dicembre 2005, con l'intermediario intimato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente l'8 febbraio 2010, in corrispondenza della 50^a rata (di 120). Chiedeva, non soddisfatto del conteggio di estinzione, di condannare la resistente alla retrocessione della somma complessiva di € 2.127,39, per *“premio assicurativo, commissioni bancarie, finanziarie, oneri ecc.”* non maturati, oltre agli *“interessi maturati fino al soddisfo”* e alle spese legali. Con le controdeduzioni dell'8 marzo 2014, l'intermediario eccepiva l'improcedibilità del ricorso atteso che il contratto in esame - stipulato ante 2009 - si collocava fuori dalla competenza temporale del Collegio, l'inammissibilità della domanda per *“l'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi”*, nonché il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, richiamando la normativa in argomento e, in particolare, le previsioni della L. 221/2012 e l'art. 38 del D.p.r. 180/50. Nel merito argomentava le ragioni sulla base delle quali riteneva di non essere tenuta a dare seguito a nessuna delle pretese di parte attrice. Chiedeva,



conclusivamente, *"in via preliminare che il Collegio adito voglia dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del presente ricorso per le ragioni"* esposte e, *"in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi in cui non siano accolte le eccezioni di improcedibilità, l'adito Abf voglia rigettare tutte le richieste restitutorie formulate dal ricorrente per le motivazioni in fatto e diritto di cui"* alle controdeduzioni.

DIRITTO

Vanno pregiudizialmente disattese le eccezioni in rito formulate dall'intermediario.

In ordine alla incompetenza *ratione temporis* sollevata dalla banca convenuta, si ritiene sufficiente richiamare il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo cui la domanda di restituzione *pro rata* degli oneri commissionali, versati in sede di stipula del finanziamento e non goduti per effetto della relativa estinzione anticipata, involge fatti inerenti non alla fase genetica del contratto, bensì all'esecuzione dello stesso: sicché, al fine del radicamento della competenza temporale dell'organo adito, risulta rilevare non già la data di stipula del contratto quanto piuttosto la data di estinzione, che nel caso di specie risale al febbraio 2010. Sul punto, vale precisare che nessuna attinenza alla questione oggi *sub iudicio* avrebbe la decisione n. 72/2014 del Collegio di Coordinamento, invocata quale precedente dal convenuto intermediario, e relativa invero ad un ricorso avente ad oggetto un rapporto di conto corrente su cui operava un'apertura di credito, dichiarato irricevibile dal Collegio, poiché *"nel caso in esame, quindi, è da ritenere che vada dato rilievo al momento di conclusione del contratto anche se esso è privo di forma scritta. Sicché l'azione fatta valere dalla ricorrente non è procedibile, riguardando un rapporto sorto prima del 1.1.2009"*. Parimenti infondata la eccezione di inammissibilità (*rectius*, di nullità) della domanda per *"incertezza assoluta del petitum e della causa petendi"*: ed infatti, il ricorrente, pur non dettagliando i singoli costi chiesti in retrocessione, quantifica e giustifica le sue richieste con puntuali riferimenti normativi e contrattuali.

Stessa sorte tocca alla eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa. Al riguardo, è sufficiente ricordare che *"la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso"* e che quando, invece, *"le parti controversano sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito"* (*ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Orbene, la prospettazione data dal ricorrente e gli allegati documenti consentono di ritenere l'intermediario legittimato passivo del presente processo arbitrale.

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti



economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12).

Tali statuizioni consentono, altresì, di superare nel merito la eccezione formulata dall'intermediario. Deve, altresì, precisarsi che il riferimento all'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012) è irrilevante ai fini della controversia *de qua*. Ed infatti, può ribadirsi che *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso”* (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, l'orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso *“parametrato alla durata residua del finanziamento”*. Pertanto, utilizzando il criterio temporale, al quale ha più volte fatto riferimento questo stesso Consesso, l'indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi nei richiesti € 588,74 (pari a 70/120 di € 1.009,16).

Per quanto attiene alla *“commissione bancaria”*, parimenti richiesta in restituzione per la quota non maturata, il Collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento assunto in relazione ad una analoga formulazione contrattuale: orientamento che ha riconosciuto la natura *up front* della relativa voce di costo per la *“riscontrata sostanziale prevalenza nell'economia contrattuale di prestazioni destinate a trovare svolgimento e ad esaurirsi nella fase conclusiva del contratto, alla quale del resto le circostanze del rapporto sembrano in concreto limitare la prestazione di cui le commissioni bancarie costituiscono il corrispettivo”* (Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 4581/13 e n. 949/13). La corrispondente domanda restitutoria non può, pertanto, trovare accoglimento.

Con riferimento alle commissioni finanziarie, l'esame del contratto azionato consente al Collegio di verificare la previsione di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quella relativa alla *“gestione delle rate di rimborso in scadenza”*), nonché l'intervento effettivo di un mediatore creditizio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del quale però non è dato conoscere il parametro di determinazione della relativa provvigione. Utilizzando il su ricordato criterio temporale, applicabile alle ipotesi di opacità contrattuale quale quella in disamina, l'importo da rimborsare al cliente a titolo di commissioni finanziarie andrà quantificato in € 1.318,51 (pari a 70/120 di € 2.260,30).

Alla prefata somma complessiva di € 1.907,25 vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

In ragione della necessità, per il cliente, di ricorrere all'assistenza del legale per superare le resistenze dell'intermediario convenuto, il Collegio dispone altresì il ristoro del danno patrimoniale *sub specie* di spese per assistenza difensiva, che determina equitativamente in € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.907,25, oltre interessi dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI